

Allegato IX al capitolo 6 del PFSP RCT =Versione LUGLIO 2022=

“Regolamento per il rilascio dei permessi di accesso in aree ristrette in concessione alla “Roma Cruise Terminal” S.r.l.”

Art. 1 PREMESSA

1. Il presente regolamento disciplina le procedure per il rilascio dei *permessi di accesso* alle aree in concessione alla “**Roma Cruise Terminal Srl**” destinate al traffico crocieristico e si applica ai soggetti che intendono accedere nelle predette aree.
2. Tutti gli operatori, appartenenti a società, enti, organizzazioni o qualsivoglia altro soggetto pubblico o privato, ad eccezione degli appartenenti all’A.P., A.M. alle FF.AA in servizio di vigilanza e alle FF.OO., per poter accedere ai fini dello svolgimento di attività lavorative e circolare nelle aree del sedime portuale in concessione alla “Roma Cruise Terminal Srl”, necessitano di una specifica autorizzazione denominata “Permesso di Accesso al Terminal Crociere RCT ”, rilasciata dal concessionario per le aree in concessione di cui al comma 1.
3. Il permesso di accesso alla port facility avrà una validità connessa alla durata del servizio da svolgere all’interno delle aree RCT come più avanti meglio specificato e comunque per i privati non potrà essere superiore ad anni cinque.

Art. 2 FONTI NORMATIVE

1. Le attuali fonti normative utili per le prescrizioni in materia di disciplina dei permessi di accesso nelle aree ristrette sono:
 - a) il **Regolamento (CE) 725/2004** del 31.03.2004 ed eventuali successive integrazioni e/o modificazioni;
 - b) il “**Programma Nazionale di Sicurezza Marittima - PNSM**” (Decreto n° 59 del 17.03.2022) ed eventuali successive integrazioni e/o modificazioni;
 - c) **Decreto 15 settembre 2009, n° 154**: Regolamento recante disposizioni per l’affidamento dei servizi di sicurezza sussidiaria nell’ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, delle stazioni delle ferrovie metropolitane e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, nonché nell’ambito delle linee di trasporto urbano, per il cui espletamento non è richiesto l’esercizio di pubbliche potestà, adottato ai sensi dell’art. 18, comma 2, del DL 27 luglio 2005, n° 144 convertito con modificazioni, dalla legge 31.07.2005 n° 155;
 - d) **L’ordinanza n° 13/2009** a firma congiunta dell’A.P. e dell’A.M. del porto di Civitavecchia del 31.03.2009 e relativo allegato: “**Regolamento per il rilascio dei permessi di accesso al porto di Civitavecchia**”;
 - e) Le eventuali ordinanze in materia emanate dall’**Autorità di Security** e dalle altre competenti autorità;
 - f) il Codice della Strada vigente;
 - g) decreto legislativo **30 giugno 2003, n. 196**: “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni e/o integrazioni.

2. Il “permesso di accesso al terminal crociere RCT” consiste quindi in un contrassegno identificativo veicolare e/o pedonale che ogni operatore deve possedere e portare sempre bene in vista per poter accedere e svolgere i propri compiti e/o attività nelle aree del Terminal Crociere RCT, riportante in modo univoco le zone del sedime portuale cui lo stesso è autorizzato ad accedere e circolare per esigenze di servizio o professionali. Detto contrassegno viene rilasciato dal concessionario dell'area, a conclusione di specifici procedimenti istruttori come descritti al successivo art. 7.

Art.3 DEFINIZIONI

1. **Terminal Crociere del Porto di Civitavecchia:** Aree a terra, fisicamente definite nel documento di concessione, i cui accessi sono presidiati e controllati a mezzo della vigilanza privata a cura e sotto la supervisione del Dipartimento Security PFSO/DPFSO della Roma Cruise Terminal Srl. Il terminal crociere è composto dalle seguenti banchine:
- banchina 10;
 - banchina 11;
 - banchina 12 V;
 - banchina 12 bis sud;
 - banchina 12bis nord;
 - banchina 13 abc; (nota come banchina 13 sud e banchina 13 nord)
 - Banchina 25 centro (concessione provvisoria);
2. **Area portuale riservata in concessione a privati:** Area sulla quale insistono banchine di rilevante interesse per il traffico marittimo nazionale ed internazionale sottoposta ad un port facility security plan;
3. **Impianto portuale:** luogo in cui avviene l'interfaccia nave-porto, ovvero le interazioni che hanno luogo quando una nave è immediatamente e direttamente interessata ad attività che comportano il movimento di persone o merci e/o la fornitura di servizi portuali;
4. **P.F.S.O. – Port Facility Security Officer** (Agente di Sicurezza dell'impianto portuale): colui che è responsabile della sicurezza (security) dell'impianto portuale;
5. **Personale di controllo:** Tutto il personale addetto:
- a) ai varchi di accesso (GPG guardia particolare giurata);
 - b) ai cancelli sterili (GPG);
 - c) Sottobordo le navi ormeggiate nelle aree in concessione (GPG);
 - d) alle altre aree in concessione alla RCT (GPG);
 - e) ai terminal ivi ubicati (GPG);
 - f) il personale che svolge attività di security nella port facility (PFSO/DPFSO);
6. **Titolo di accesso:** documento identificativo del veicolo e/o della persona, che autorizza il titolare all'ingresso nelle aree in concessione al terminalista RCT;
7. **Titoli equipollenti al titolo di accesso: sono** documenti che sostituiscono il titolo di accesso.

Per titolo equipollente si intende:

- Titolo di viaggio in corso di validità emesso dalle compagnie di navigazione;
- Documento identificativo rilasciato dalla compagnia di navigazione/comando di bordo ai marittimi, ovvero ai passeggeri di navi da crociera o comunque in transito;
- Tessera di servizio rilasciata dal Comando/Ente di appartenenza, a livello centrale o periferico, al personale militare e civile appartenente alle FF.PP., al Corpo delle Capitanerie di Porto, all'Autorità Portuale di Civitavecchia e

all'Agenzia delle Dogane che necessitano di recarsi nelle aree RCT per motivi di servizio.

Art. 4

Accesso alle aree ristrette RCT

1. Tutti i soggetti che hanno un interesse ad espletare un'attività o un servizio nelle aree in concessione alla “**Roma Cruise Terminal**” S.r.l. (in seguito denominato “terminalista” o “RCT”), per poter accedere alle aree in concessione, con o senza l'autoveicolo devono richiedere al terminalista uno specifico titolo di accesso denominato “*Permesso di Accesso al Terminal Crociere RCT*”. Il titolo di accesso può essere:
 - a. pedonale;
 - b. veicolare.
2. Ai veicoli privati non è consentito – di norma – l'ingresso nelle aree in concessione alla RCT, pertanto il “**permesso di accesso veicolare RCT**” viene rilasciato dal PFSO soltanto a coloro i quali dimostrino una concreta ed assoluta effettiva necessità di ingresso con l'autoveicolo al seguito (compatibilmente con gli spazi disponibili nelle aree in concessione) con priorità e precedenza a coloro i quali utilizzino un autoveicolo aziendale (a titolo esemplificativo: agenzie raccomandatarie marittime, tour operator, imprese portuali, ecc. ecc.).
3. Per i servizi tecnico-nautici, i servizi di interesse generale e per le società che operano per conto degli enti pubblici, l'autorità portuale fornirà loro un permesso ad hoc valido per tutto l'ambito portuale che dovrà essere portato bene in vista durante le attività espletate nelle aree RCT. I predetti per motivi di praticità potranno richiedere alla RCT il permesso di accesso senza necessità di frequenza del corso di security RCT in quanto già autorizzati dall'A.P.
4. Per il personale dipendente degli enti pubblici, FF.OO. e FF.AA. – che ha necessità di transitare per motivi di servizio nelle aree in concessione alla Roma Cruise Terminal Srl – sarà sufficiente l'esibizione del tesserino di riconoscimento rilasciatogli dalla rispettiva amministrazione di appartenenza, mentre per tutti gli autoveicoli di servizio è previsto il libero accesso.
5. Non dovrà assolutamente rilasciarsi il permesso veicolare per veicoli privati appartenenti alla categoria di operatori pubblici, i quali utilizzeranno soltanto veicoli della propria amministrazione di appartenenza per recarsi per motivi di servizio nelle aree in concessione alla RCT. Non potrà pertanto utilizzarsi l'auto privata per recarsi nelle aree in concessione alla RCT anche se condotte da appartenenti a enti pubblici, salvo quando sono utilizzate per motivi di servizio (in questo ultimo caso la GPG annoterà la targa in apposito elenco indicando l'ente di appartenenza del conducente).
6. Il permesso di accesso alla *port facility* avrà una validità connessa alla durata dell'esigenza dell'attività o del servizio e pertanto si avranno le seguenti categorie di permessi:
 - a) **PERMESSI PERMANENTI:** rilasciati eccezionalmente ed in numero limitato su espressa richiesta nominativa o generica del comando di appartenenza a coloro che svolgono espressamente attività di servizio nel porto di Civitavecchia e debbano rimanere – per ragioni del proprio ufficio – sotto “copertura” al fine di esercitare le proprie funzioni (polizia giudiziaria e/o amministrativa); a parte tali predette esigenze, per l'ingresso nelle aree in concessione alla RCT è sufficiente l'esibizione della tessera rilasciata dall'amministrazione di appartenenza. Detto personale dovrà indossare quindi la placca metallica una volta raggiunte le aree sterili (solo se veste gli abiti civili, salvo che per eventuali attività info-investigative

non possa palesarsi come appartenente alle FF.OO. Nel tal caso dovrà comunque esibire BENE IN VISTA il “*permesso di accesso al terminal crociere RCT*” regolarmente tenuto alla vista con apposito accessorio sulla persona, che renderà anonima la sua funzione di appartenente alle FF.OO., ma non darà adito a richieste di controlli da parte della security della nave e/o del terminal);

b) PERMESSI QUINQUENNALI: rilasciati agli operatori portuali che svolgono attività lavorativa nel porto di Civitavecchia con contratto a tempo indeterminato;

c) PERMESSI ANNUALI: rilasciati a tutti coloro che per motivi connessi allo svolgimento delle loro attività lavorative, non essendo maestranze del porto, debbono accedere all’area RCT per un determinato periodo di tempo superiore a tre mesi e non superiore ad un anno, ovvero che pur appartenenti a maestranze del porto svolgono attività lavorativa con contratto a tempo determinato. Fanno parte della presente categoria i seguenti operatori:

1. imprese iscritte nel registro delle imprese ex art. 68 CN;

2. altre imprese non soggette all’iscrizione ex art 68 CN quali ad esempio operatori NCC, TAXI, Accompagnatori Turistici, Guide Turistiche, ecc;

3. operatori portuali interinali, ecc. ecc.

d) PERMESSI PROVVISORI : rilasciati a tutti coloro che, per motivi connessi allo svolgimento della loro attività lavorativa, debbano accedere all’area RCT per un determinato periodo di tempo superiore a 3 giorni e non superiore a 3 mesi; il permesso con scadenza massima a 3 mesi potrà essere rilasciato anche a coloro i quali presentano la domanda completa della documentazione comprovante l’interesse legittimo alla richiesta del titolo di accesso accompagnata alla prenotazione del corso, che dovrà essere frequentato entro i tre mesi pena il mancato rinnovo alla scadenza del permesso provvisorio trimestrale

e) PERMESSI GIORNALIERI: rilasciati a coloro i quali abbiano occasionalmente necessità di accedere con veicolo o a piedi nelle aree in concessione a RCT per un periodo di tempo non superiore alle 24 ore. Tale permesso può essere rilasciato per un massimo di tre giorni consecutivi, dopodiché necessita il rilascio almeno del permesso provvisorio di cui al punto d).

7. Al momento della richiesta di uno dei suddetti titoli indicati nelle lettere **a), b) e c)**, avendone constatato la legittimità della richiesta e nelle more del completamento della fase istruttoria per il rilascio del titolo definitivo, il **PFSO – se da questi ritenuto opportuno** - provvede al rilascio di un **PERMESSO PROVVISORIO** con validità non superiore a gg. 90, previa registrazione dei dati contenuti nell’istanza, inserimento degli stessi nel database e valutazione circa l’accogliibilità dell’istanza stessa.

Art. 5

Titolo di accesso personale

1. Il titolo di accesso personale abilita all’ingresso della persona fisica in zone ben determinate.

2. A tal fine, tale titolo di accesso, ha una colorazione differente a seconda delle aree in concessione alla RCT nelle quali è consentito l’accesso:

a) BIANCO con banda ROSSA;

b) AZZURRO con banda ROSSA;

c) GIALLO con banda ROSSA;

d) VERDE con banda ROSSA;

e) GRIGIO con banda ROSSA;

f) ARANCIONE con banda ROSSA;

- g) MAGENTA con banda ROSSA;
- h) ROSSO con banda ROSSA.

BIANCO con banda rossa:

- Abilita a superare i controlli di sicurezza iniziali (i varchi principali: 10 e 25 S);
- Abilita all'accesso ai piazzali di sosta e alla sosta durante l'attività del terminal;
- Non abilita ad oltrepassare i controlli di sicurezza centrali rappresentati dai cancelli d'ingresso ai moli e porte d'ingresso dei terminal passeggeri, salvo autorizzazione del PFSO.

Viene rilasciato agli autisti di autobus, noleggio con conducente, Taxi, ecc.);

AZZURRO con banda rossa:

- a. Abilita alle zone previste per il badge bianco con banda rossa di cui alla lettera a) comma 2;
- b. Abilita, altresì, all'ingresso in tutti i terminal passeggeri ove presta la sua opera.

Viene rilasciato a coloro i quali hanno necessità di operare quali addetti terminalisti, hostess di terra, steward di terra, ecc.;

GIALLO con banda rossa:

- Abilita alle zone previste per il badge azzurro con banda rossa di cui alla lettera b) comma 2;
- Abilita, altresì, ad accedere/uscire nelle/dalle aree RCT a bordo di autobus, NCC, TAXI, ecc. per espletare la propria attività lavorativa di guida o accompagnatore turistico.

Viene rilasciato a coloro i quali hanno necessità di operare quali guide e accompagnatori turistici, regolarmente muniti di patentino;

VERDE con banda rossa:

- Abilita alle zone previste per il badge bianco con banda rossa di cui alla lettera a) comma 2;
- Abilita, altresì, ad accedere alle zone operative degli arrivi e partenze, nei locali ove si svolgono le operazioni di movimentazione dei bagagli da stiva, nella zona transiti e sale riconsegna bagagli (consegna e ritiro bagagli da cabina), sui moli ove sono ormeggiate le navi, con passaggio attraverso i varchi doganali e i passaggi di servizio con esclusione dei terminal passeggeri lato sale check-in, riservati esclusivamente ai passeggeri imbarcanti;

Viene rilasciato a chi necessita di operare in qualità di porter, addetto all'imbarco merci, movimentazione bagagli, addetti alle pulizie, ecc.);

GRIGIO con banda rossa:

- Abilita alle zone previste per il badge bianco con banda rossa di cui alla lettera a) comma 2;
- Abilita, altresì, ad operare la propria attività lavorativa in luoghi determinati e per la durata dell'intervento prevista da specifica documentazione - contratti, ordinanze, ecc.

Viene rilasciato a Dipendenti di società di costruzione dei terminal, lavoratori edili, subappaltatori, società incaricate della costruzione dell'antemurale, addetti a lavori stradali o infrastrutturali e lavori simili che necessitano un tempo di realizzazione superiori a 15gg fino a un massimo di 5 anni; (Questi operatori non necessitano del corso security RCT in quanto il permesso in questione gli necessita soltanto per attraversare la viabilità nelle aree RCT senza doversi in alcun modo interfacciare con le navi ormeggiate nelle are RCT).

ARANCIONE con banda rossa:

- Abilita alle zone di cui alle lettere a), b) e d);
- Abilita, altresì, all'ingresso su tutte le aree portuali poste oltre la linea di frontiera, compresi i moli ove sono ormeggiate le navi, con accesso consentito attraverso tutti i passaggi di servizio e non, i varchi doganali, i controlli di frontiera, di Dogana e di Sanità; abilità altresì ad oltrepassare tutti i controlli iniziali e centrali, compresi i terminal passeggeri, sino ad arrivare a bordo delle navi ormeggiate nella port facility (controlli finali).

Viene rilasciato alle agenzie raccomandatarie e ai grand/tour operator che hanno la necessità di poter garantire la massima assistenza alla nave e necessitano quindi di un'ampia possibilità di mobilità nel terminal fino a raggiungere il bordo della nave.

Magenta con banda rossa:

- Abilita alle zone di cui alle lettere a), b) e d);
- Abilita, altresì, all'ingresso su tutte le aree portuali poste oltre la linea di frontiera, compresi i moli ove sono ormeggiate le navi, con accesso consentito attraverso tutti i passaggi di servizio e non, i varchi doganali, i controlli di frontiera, di Dogana e di Sanità; abilità altresì ad oltrepassare tutti i controlli iniziali e centrali, compresi i terminal passeggeri, sino ad arrivare sottobordo delle navi ormeggiate nella port facility (controlli finali).

Trattasi di tessera riservata per il personale in servizio di security, certificato come "operatore di sicurezza sussidiaria marittima" ex DM 154/2009, dipendente della società di vigilanza che espleta i servizi di security per conto di RCT.

ROSSO con banda rossa:

- Trattasi di badge in uso a tutti i soggetti inseriti nel TRE (Team di Risposta alle Emergenze) di cui al PFSP di RCT che abilita ad operare in tutte le aree RCT anche in caso di elevazione del livello di security compreso il livello 3;
- Abilita, altresì, a superare tutti i controlli di sicurezza anche in situazioni di emergenza;
- In particolare trattasi di tessera riservata per il personale:
 - del "Dipartimento Security" di RCT (PFSO, dPFSO, Staff Security),
 - del "Dipartimento Operativo" RCT;
 - appartenente alle FF.OO in servizio al porto di Civitavecchia con funzioni specifiche di port security;
 - dell'Autorità di Security;
 - dell'Autorità Portuale competente in materia di port security.

3. Sul titolo di accesso personale sono riportati i seguenti dati:

- Foto;
- cognome e nome del titolare;
- Ente di appartenenza;
- Zona autorizzata (tramite colorazione del badge)
- Scadenza.

Art. 6

Titolo di accesso veicolare

1. Il titolo di accesso veicolare, unito al titolo di accesso personale, abilita il titolare ad accedere, circolare e sostare con un veicolo all'interno delle aree in concessione a RCT, per poter svolgere le attività che lo stesso ha indicato nell'istanza di richiesta del titolo di accesso stesso.
2. Il veicolo non potrà essere mai parcheggiato sottobordo nei pressi della nave ma negli appositi spazi di parcheggio validi per la categoria di appartenenza del veicolo (autovettura, bus, TAXI, ecc.) esistenti prima dei controlli centrali rappresentati dai cancelli di accesso ai moli, salvo specifica autorizzazione di volta in volta concessa dal **PFSO** per particolari e comprovate esigenze (carico e scarico merci sottobordo, accompagnamento deambulanti alla scaletta della nave, auto blu di V.I.P., auto in servizio di polizia, ecc. ecc.).
3. Il titolo di accesso veicolare deve essere sempre esposto in modo ben visibile sulla parte anteriore del veicolo. La mancata esposizione del permesso in un veicolo in sosta equivale al suo mancato possesso. Ciò potrà comportare – se ritenuto necessario dal PFSO/SSO – la immediata rimozione del veicolo dalle immediate vicinanze “dell’obiettivo sensibile” per motivi di security a spese del conducente, con responsabilità solidale del proprietario, fatte salve le eventuali contravvenzioni elevate da appartenenti alle FF.OO., eventualmente richieste in ausilio dal PFSO/SSO.
4. Il titolo di accesso veicolare che abilita all'ingresso nelle aree del concessionario dovrà riportare i seguenti dati:
 - Targa del veicolo;
 - Area di accesso autorizzata (Terminal crociere RCT varco 10 o 25 sud);
 - Anno di validità.

Art. 7

Procedura per il rilascio dei titoli di accesso

1. I titoli di accesso sono rilasciati:
 - Dall'Autorità Portuale, secondo le vigenti disposizioni in quanto applicabili;
 - Dal terminalista RCT.
2. I titoli di accesso alle aree in concessione a RCT sono rilasciati dal dipartimento security di RCT (PFSO o suo delegato) al termine della procedura di seguito riportata:
 - a) L'interessato al rilascio del **“permesso di accesso al terminal crociere RCT”** dovrà compilare e presentare all'ufficio permessi del terminal crociere RCT – dipartimento security – sito al varco 10, la domanda in carta semplice di rilascio del permesso di accesso veicolare e/o pedonale, compilando l'apposito modulo online esistente sul sito www.romacruiseterminal.com.
 - b) RCT provvede ad effettuare una verifica iniziale delle richieste e degli allegati comprovanti l'interesse legittimo a conseguire il permesso di accesso, dichiarando ricevibile per mezzo del PFSO e/o del suo staff solo quelle presentate da coloro che, sulla base del motivo della richiesta e della relativa documentazione allegata, alla luce del PFSP, si ritiene abbiano un legittimo

motivo ad accedere nelle aree in concessione alla RCT, eventualmente anche con il veicolo, fatte salve le esigenze di spazi di RCT;

- c) i nominativi delle domande presentate a RCT (completi di generalità) sono inseriti in un apposito database, costantemente aggiornato dallo stesso Ente, con l'indicazione della data di presentazione dell'istanza. Tale supporto informatico viene messo a disposizione dell'A.P., dell'Autorità Designata e delle FF.OO, per gli eventuali controlli di competenza.
- d) in caso di mancato riscontro da parte della Capitaneria di Porto e delle altre FF.OO entro 15 gg. dalla data di presentazione dell'istanza riportata nel suddetto database, RCT, attraverso il PFSO e/o il suo staff, provvederà al rilascio del titolo di accesso.
- e) La consegna del contrassegno da parte di RCT potrà avvenire esclusivamente previo rispetto delle disposizioni emanate in materia di copertura dei costi del servizio.
- f) il rilascio del titolo di accesso personale per le aree in concessione a RCT può avvenire solo a seguito di frequentazione, da parte del richiedente, di un corso di familiarizzazione sulla normativa di security e le relative procedure, conforme al programma prescritto:
 - dall'art. 18.3 dell'allegato III al Regolamento (CE) 725/2004;
 - dal PNSM approvato con Decreto n° 59 del 17.03.2022 e successive modifiche ed integrazioni;
 - dall'art. 4 lettera g. dell'ordinanza n° 13/2009 del 31.03.2009;
 - dal cap. 6 del Port Facility Security Plan (PFSP) di RCT.

La durata di detto corso, come prescritto dalla vigente normativa, dovrà essere di almeno quattro ore didattiche ed il programma dovrà essere curato dal PFSO.

3. Il responsabile del rilascio del “**permesso di accesso al Terminal Crociere RCT**” è il PFSO di RCT che deve valutare, ai fini istruttori della pratica:
 - a. condizioni di ammissibilità dell'istanza per gli interessi di RCT;
 - b. i requisiti di legittimazione ed i presupposti rilevanti dell'istanza di rilascio del permesso di accesso alla port facility in concessione a RCT presentata dalla società/ente di appartenenza del singolo operatore da essa dipendente, ovvero dal privato (se lavoratore in proprio), anche a ½ di:
 - esibizione del contratto di lavoro da parte del richiedente;
 - esibizione di licenze da parte del richiedente, e/o abilitazioni che autorizzano l'interessato alla professione (tesserino per accompagnatore turistico; licenza N.C.C.; licenza Taxi, iscrizione a ruolo, ecc. ecc.);
 - c. gli eventuali pareri delle Forze di Polizia espressi in merito alle risultanze agli atti di polizia giudiziaria e/o amministrativa (Autorità di Security, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Dogana).
4. I termini entro i quali deve concludersi il procedimento di norma sono previsti in 30 giorni. L'eventuale determinazione di diniego va comunicata all'Ente di appartenenza ed all'interessato a mezzo deposito presso l'Ufficio accrediti di RCT (al quale l'interessato si dovrà rivolgere per info) entro il termine di 30 giorni dall'acquisizione dei pareri negativi delle Autorità competenti.
5. Al fine di garantire una maggiore celerità nelle procedure di rilascio dei titoli di accesso, l'A.P. riconosce la validità dei permessi rilasciati dalla società RCT che consentiranno l'accesso anche alle aree d'interesse generale del Porto di Civitavecchia al fine di recarsi alle aree in concessione alla RCT.

Art. 7 bis

Validità dei titoli di accesso

1. I titoli di accesso hanno validità come indicato sul titolo stesso:
 - Il permesso di accesso personale presenta la scadenza sotto la foto del titolare;
 - Il permesso di accesso Veicolare presenta la scadenza annuale stampata sul "PASSI".
2. I titoli di accesso scaduti (pedonale e/o veicolare) abilitano il titolare degli stessi a recarsi personalmente, o con veicolo (se munito anche di permesso veicolare) presso l'ufficio permessi sito al varco 10 nelle aree in concessione a RCT, al fine di permetterne il rinnovo, evitando ogni eventuale ostacolo alla normale attività lavorativa regolarmente effettuata.

Art. 8

Principio informatore della circolazione nella port facility e sanzioni accessorie

1. I titolari dei permessi di accesso alle aree in concessione alla "Roma Cruise Terminal Srl" dovranno attenersi scrupolosamente alla segnaletica verticale ed orizzontale esistente sia ai varchi di accesso che all'interno delle aree predette, ed eseguire tutte le indicazioni eventualmente provenienti dal personale del dipartimento security di RCT, dal personale in uniforme o altrimenti identificabile addetto alla security (guardie particolari giurate e operatori dipartimento security RCT).
2. I titolari dei permessi di accesso nelle aree in concessione alla RCT che non si atterranno alle norme prescritte dal CdS – come segnalate dall'apposita segnaletica verticale e/o orizzontale – incorreranno nella sanzione accessoria della sospensione, o nei casi più gravi della revoca, del titolo di accesso.
3. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima nella port facility non potrà superare i 30 km/h nelle strade con sufficiente visibilità e i 10 km/h nelle strade con ridotta visibilità e comunque nei varchi di entrata ed uscita dalle aree in concessione e dalle aree sterili, indicati da apposita segnaletica.
4. Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo.
5. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del CdS.
6. E' assolutamente vietato:

Per i pedoni:

- a. Camminare fuori dagli spazi espressamente destinati al passaggio pedonale (se esistenti);
- b. Ignorare le segnalazioni degli agenti preposti al traffico (GPG);
- c. Ostacolare le uscite dai terminal.

Per i veicoli:

- a. Parcheggiare fuori dagli spazi espressamente destinati alla sosta;
- b. Utilizzare parcheggi destinati ad una categoria di veicoli diversa;
- c. Ignorare le segnalazioni degli agenti preposti al traffico (GPG);

- d. Ostacolare le uscite dei terminal per carico e scarico di passeggeri;
 - e. Effettuare sorpassi nelle aree in concessione;
 - f. Procedere a velocità elevata e comunque non consona alle situazioni di stato e di luogo.
7. Chiunque non osserva nelle aree RCT una delle **prescrizioni del CdS** è soggetto alla sospensione del titolo di accesso da un minimo di 15gg. ad un massimo di 2 mesi, fatte salve eventuali sanzioni inflitte dalle FF.OO. eventualmente intervenute sul posto.
8. Chiunque supera per almeno 2 volte in un anno il limite di velocità, ovvero commette nel medesimo periodo almeno due infrazioni al CdS nelle aree in concessione alla RCT, è soggetto alla sospensione di da 2 a 4 mesi del titolo di accesso nelle predette aree.
9. Chiunque supera per più di 2 volte in un anno il limite di velocità, ovvero commette complessivamente almeno 3 violazioni al CdS nelle aree in concessione a RCT, è soggetto alla revoca del titolo di accesso nelle predette aree per un periodo di 5 anni, con specifica segnalazione all'A.M., all'A.P. e alla Polizia di Frontiera.
10. Chiunque si rende responsabile di violazioni di norme sulla security di cui al Regolamento (CE) 725 del 31 marzo 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, a prescindere dall'applicazione o meno delle pene previste per le singole prescrizioni, eventualmente irrogate dalle autorità di security, sarà soggetto alla sanzione accessoria della sospensione da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 6 mesi e, nei casi più gravi sotto descritti, alla sospensione per 6 mesi o alla revoca per 5 anni del permesso di accesso:
- a. Forzare il posto di controllo ai varchi di accesso 10 e 25;
 - b. Fermarsi nelle corsie di entrata/uscita ai varchi 10 e 25 sud oltre il tempo strettamente necessario a farsi riconoscere dall'addetto al controllo accessi, creando intralcio, dopo aver ricevuto l'ordine di lasciare libera la corsia, ed essendo stato avvertito delle conseguenze del rifiuto dall'addetto ai varchi GPG, ovvero dal PFSO, dal Deputy PFSO o da un appartenente al dipartimento security di RCT;
 - c. In qualità di titolare di permesso di accesso nelle aree RCT, e conducente di un veicolo regolarmente accreditato/autorizzato con permesso di accesso veicolare, trasporta sul proprio mezzo persone prive del prescritto titolo di accesso nelle aree in concessione, nonostante l'aver effettuato la frequenza del corso di familiarizzazione alla security RCT propedeutico al rilascio del permesso di accesso predetto;
 - d. Ingresso senza autorizzazione nelle aree sterili con artifici o raggiri;
 - e. Inveire in modo inurbano, con frasi offensive o comportamenti provocatori, contro il personale GpG addetto al controllo accessi, impegnato nell'espletamento dei compiti d'istituto;
 - f. Trasporto di materiale pericoloso o vietato senza denunciarne il possesso;
 - g. **Rendersi responsabile di atti illeciti intenzionali.**
 - h. **Ogni altro comportamento illecito intenzionale che metta in pericolo la security della port facility.**
11. È assolutamente vietato, per i titolari di permessi di accesso nelle aree in concessione alla RCT, abbandonare rifiuti di qualsiasi genere da parte di autisti di bus, taxi, ncc, veicoli merci e veicoli privati in genere. Chiunque viene sorpreso a disfarsi di qualsiasi tipo di rifiuto o materiale vario, è punito con la sospensione del titolo di accesso pedonale e veicolare nelle predette aree per un periodo

minimo di 3 mesi, con specifica segnalazione all'A.M, all'A.P. e alla locale stazione Carabinieri Forestali.

- 12.** La notifica del provvedimento circa l'avvenuta applicazione della sanzione accessoria da parte del PFSO verrà effettuata attraverso:
- a.** il deposito del provvedimento nell'ufficio permessi del dipartimento security sito al varco 10;
 - b.** l'invio dello stesso all'indirizzo email indicato nella domanda di richiesta del permesso di accesso;
 - c.** la comunicazione orale sul posto al trasgressore, al momento della constatazione dell'avvenuta infrazione da parte del personale RCT.